

## Informazione per i membri

### **Coronavirus: precisazioni sulle indennità di perdita di guadagno e per lavoro ridotto**

**Rappresentanti di diverse autorità federali e della Swiss National COVID-19 Science Task Force hanno partecipato all'odierna Point de Presse per fornire informazioni sullo stato attuale della situazione di COVID-19 di vista economico e sanitario (situazione negli ospedali e tracciamento dei contatti) prima della seduta di domani del Consiglio federale. Importanti chiarimenti sono stati comunicati dal signor Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia SECO, e dal signor Stéphane Rossini, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), in materia di indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno.**

Secondo Boris Zürcher, la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) del 25 settembre 2020 ha creato le basi per la continuazione del pagamento di indennità per lavoro ridotto per coronavirus (ILR). Questa legge ha introdotto solo piccole modifiche. Ad esempio, le indennità per i lavoratori remunerati con posizione analoga a quella di un datore di lavoro non riceveranno più le indennità ILR, ma le indennità IPG, il che significa che l'ammontare massimo delle indennità ricevute aumenterà da CHF 3'320 a CHF 5'880 al mese. Le aziende che devono chiudere in tutto o in parte a causa di misure ufficiali, cantonali o federali, possono comunque richiedere delle ILR. I formatori professionali che si occupano di apprendisti hanno ancora diritto alle ILR. Anche i dipendenti su chiamata hanno diritto alle ILR. D'altro canto, i lavoratori itinerari e quelli con contratto a tempo determinato non hanno più diritto alle ILR e devono far valere i loro diritti presso l'assicurazione contro la disoccupazione. Continuano ad essere applicati i principi dei quattro periodi di conteggio e del periodo di diritto di 18 mesi invece di 12 mesi.

Il sig. Rossini ha riassunto il pagamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) per Covid-19 e ha fatto riferimento alla panoramica delle misure concernenti l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Quest'ultima è disponibile sul sito web dell'UFAS all'indirizzo <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html>.

L'UFAS ha deciso di semplificare la procedura per richiedere le IPG per le misure di quarantena. In precedenza, prima di poter richiedere delle IPG in un caso specifico, era richiesta un avviso ufficiale per le misure di quarantena. A causa dell'elevato carico di lavoro degli uffici cantonali competenti per il rilascio di un certificato di quarantena, si è deciso di semplificare la procedura. In futuro, e fino alla fine di dicembre 2020, sarà sufficiente allegare alla domanda di IPG un'autodichiarazione del dipendente o un certificato del datore di lavoro. Domani l'UFAS ne informerà le casse di compensazione AVS incaricate di valutare le domande e di versare le relative IPG.

È stata inoltre informata del fatto che la legge Covid-19 prevede provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (art. 12 legge COVID-19). L'elaborazione e l'attuazione di questi provvedimenti avviene in collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni sotto la guida dell'Amministrazione federale delle finanze. Attualmente la Confederazione e i Cantoni stanno lavorando all'attuazione di questi provvedimenti in una procedura federalista attraverso un cosiddetto "fondo per i casi di rigore", incomprensibile per il mondo economico solo per il 1° febbraio 2021. Tuttavia, vista la situazione attuale, le parti sociali a livello di organizzazioni mantello chiedono con urgenza un'accelerazione dell'attuazione il più presto possibile.

È stata inoltre sottolineata ancora una volta l'importanza dei piani di protezione aziendali, che hanno dato prova di sé nella realtà. In questo contesto, il sig. Zürcher ha fatto riferimento al nuovo promemoria per i datori di lavoro "Protezione della salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS (COVID-19)" del 21 ottobre 2020, che fornisce ai datori di lavoro informazioni per aiutarli ad affrontare la pandemia. Questo promemoria è disponibile all'indirizzo [https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen\\_Dienstleistungen/Publikationen\\_und\\_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblätter\\_und\\_Checklisten/merkblatt\\_arbeitgeber\\_covid19.html](https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblätter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html).

**Disclaimer**

*La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.*

27 ottobre 2020

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC